



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 - C. F. 96002330825 - Codice Univoco: UFZG0T

Tel. Presidenza 091.8115366 - Centralino 091.8145597 - Fax 091.8114135

E-Mail: pais013004@istruzione.it - Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

Prot. n. 4356/a7b

Termini Imerese, 12/06/2017

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

I.I.S.S. "STENIO" con sede in Termini Imerese via E. Fermi s.n.c., codice fiscale 96002330825 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal D. S. prof.ssa Maria Bellavia nata a Termini Imerese il 25/05/1963, codice fiscale BLLMRA63E65L112U;

E

Il Comune di Scillato - con Sede Legale in Scillato (PA), via Mattarella, Partita IVA 00622530822, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. Sindaco Dott. Frisa Giuseppe nato a Palermo (PA) il 06/08/1975, Codice Fiscale FRSGPP75M06G273Q;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche;
- al fine di perseguire all'interno di idonei progetti educativi, i valori della solidarietà e responsabilità sociale e di favorire concretamente l'imprenditorialità e l'integrazione fra mondo del lavoro e mondo della scuola;
- che in data 07/10/2016 il Consiglio di Istituto ha deliberato la partecipazione di alcune classi all'attività di alternanza scuola-lavoro e nello specifico attività di cui sopra;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il **Comune di Scillato**, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 1 soggetto in Alternanza Scuola Lavoro su proposta di **I.I.S.S. “STENIO”** indirizzo C.A.T, di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.

Oggetto della presente convenzione è la partecipazione di alunni dell'IISS STENIO dell'indirizzo C.A.T di Termini Imerese ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro con l'obiettivo di fornire agli allievi la preparazione indispensabile per essere in grado di gestire gli aspetti connessi alla conoscenza degli aspetti tecnici e rilievi sul territorio, osservando gli obblighi di legge in materia civilistico-fiscale. In particolare gli allievi dovranno essere in grado di eseguire correttamente il trattamento delle operazioni di rilievo, di rappresentazione grafica a matita e in C.A.D..

Tali conoscenze vengono riportate nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro dell'indirizzo C.A.T.

- Durata del percorso formativo: **ore 80**
- **dal 12/06/2017 al 20/08/2017**

Alunni partecipante al progetto:

- **IMBURGIA PIETRO** classe 3[^] T

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza Scuola Lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno, Prof. Lo Presti Francesco, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, il Dott. Giardina Francesco nato a Palermo (PA) il 02/09/1973, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento **polizza n° NW00093/2016 (S)00093 a.s. 2016/17 dell'assicurazione Ambiente Scuola, dal 01/09/2016 al 31/08/2017**, sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore

- vista la scheda informativa sulla sicurezza (RSPP)
- vista la valutazione dei rischi (RSPP)
- tenuto conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) garantire, qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. lgs 81/08, sulla base del parere preventivo del RSPP;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

L'RSPP si impegna a:

- effettuare apposito sopralluogo presso l'azienda ospitante e a compilare la scheda azienda;
- effettuare una valutazione dei rischi congiuntamente al RSPP aziendale;
- verificare che gli alunni siano informati, formati sui rischi specifici e dotati di eventuali DPI;
- condividere con il DSGA gli aspetti amministrativi connessi agli obblighi assicurativi;
- esprimere parere preventivo circa l'opportunità di visita medico preventiva sanitaria.

Art. 7

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire la valutazione dei rischi specificatamente riferiti all'esperienza di stage;
- b) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- g) mettere a disposizione dell'alunni i DPI se previsti dalla valutazione dei rischi;
- h) assicurare la sorveglianza sanitaria all'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi;

i) in caso di stage in cantieri di qualunque tipo, aggiornare il POS e dotare l'allievo di cartellino di riconoscimento.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Termini Imerese, 12/06/17

I.I.S.S. STENIO
Legale Rappresentante

Comune di Scillato
Legale Rappresentante
Il Sig. Sindaco Giuseppe Frisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia
